

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XVI CIVILE**

Nella persona del Giudice designato, dott.ssa Cristina Pigozzo, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. xxx del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno xxx, trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2023 a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c e vertente

**TRA**

S(omissis) ( CF ) n.q di procuratrice generale della Sig.ra G(omissis) (CF ) rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis) e presso i medesimi elettivamente domiciliata in (omissis)

- APPELLANTE -

**E**

**BANCA** (C.F. xxx) in persona del legale rapp.n.te pro tempore Dott.ssa (omissis) rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) e presso il medesimo elettivamente domiciliato in (omissis)

-APPELLATA -

**OGGETTO:** Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 30546/2019, resa il 28 ottobre 2019, pubblicata il 15 novembre 2019

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 27.11.2023, fissata per discussione orale, le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale in atti, richiamando i rispettivi atti difensivi e le note conclusionali.

Per parte attrice appellante: "Voglia codesto Ecc.mo Tribunale adito: in accoglimento dell'appello proposto, a) riformare la sentenza n. xxx, emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 28/10/2019, depositata in data 15/11/2019, a definizione del giudizio R.G. n. xxx, nella parte in merito in cui statuisce che, in caso di errore dell'ordinante a fornire l'esatto codice identificativo, non si può considerare l'Istituto di credito coinvolto; b) accogliere la domanda tutta così come formulata nel giudizio di primo grado: "Contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di **BANCA**(già **BANCA 1**) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per il mancato accredito dei ratei mensili di trattamento pensionistico di reversibilità n. 07731735R in favore della signora G(omissis), riguardanti il periodo ricompreso tra il mese di marzo 2010 ed il mese di settembre 2013, ossia per n. 43 ratei mensili in ragione di € 106,26 cadauno e per l'effetto condannarla alla refusione di € 4.569,18 in favore della signora G(omissis), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli ratei, ovvero della somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia". c) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio."

Per parte convenuta opposta: "Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi meglio esposti in narrativa, rigettare in toto le istanze avversarie e, per l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 30546/2019 resa il 28 ottobre 2019, pubblicata il 15 novembre 2019, nel giudizio ordinario di cognizione rubricato con R.G. 59849/2018. Con vittoria di spese di lite"

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO  
DELLA CONTROVERSIA**

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la signora S(omissis) n.q di procuratrice generale della Sig.ra G(omissis) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la **BANCA**, per la riforma della sentenza di primo grado n. xxx, resa dal Giudice di Pace di Roma il 28 ottobre 2019 e pubblicata il 15 novembre 2019 esponendo quanto segue:

- la signora G(omissis) era titolare di un trattamento pensionistico di guerra di reversibilità n.xxx i cui ratei, pari ad Euro 106,26 mensili, venivano accreditati sul conto corrente intestato alla stessa n. 5777.800 intrattenuto con **BANCA**, agenzia n.5 Via omissis;

- in data 21.01.2015 l'attrice riceveva dall'istituto bancario una comunicazione del seguente tenore "Oggetto: pensione G(omissis) iscrizione n.xxxx. Siamo a comunicarle che la pensione in oggetto a lei

intestata a far data dal marzo 2010 al settembre 2013 non risulta essere transitata sul suo conto, ma da controlli effettuati le coordinate indicate nel bonifico corrispondono ad altro nominativo”;

- in questo modo l'appellante veniva a conoscenza che non erano stati accreditate 43 ratei mensili di pensione per un totale di Euro 4.569,18;
- con raccomandata del 19.11.2015 la signora G(omissis) informava dell'accaduto il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria territoriale dello Stato) quale ente erogatore, chiedendo l'erogazione dei ratei non corrisposti;
- con missiva del 21.12.2015, inviata per conoscenza anche alla sig.ra G(omissis), il MEF invitava **BANCA** a provvedere ad una corretta informativa circa la titolarità del conto corrente con Iban (omissis) in quanto la signora G(omissis) non risultava esserne l'intestataria e che alcuna variazione era stata disposta dal MEF;
- in data 31.03.2016, il MEF richiedeva l'invio con urgenza alla DSII DAG UFF IX informazioni riguardanti la variazione dell'Iban intervenuta sulla partita in oggetto, in quanto tale iban risultava intestato ad altra pensionata di guerra (omissis) deceduta in data 19.03.2013;
- nessuna variazione era stata comunicata alla **BANCA** e che le modifiche alle coordinate bancarie erano intervenute a seguito delle fusioni ed eventi societari che avevano interessato l'istituto bancario che erano state comunicate e convertite in automatico su iniziativa della banca;
- i mancati accrediti erano da imputare esclusivamente ad un errore e/o negligenza e dunque ad una responsabilità contrattuale della **BANCA**;
- alcuna responsabilità invece poteva essere attribuita al Ministero dell'Economia e delle Finanze avendo sempre e puntualmente effettuato correttamente gli accrediti sul conto corrente della pensionata;
- l'istituto bancario non si è mai premurato di risarcire la correntista e la mediazione obbligatoria era rimasta senza esito

-pertanto la signora G(omissis) , con atto di citazione del 01.10.2018 conveniva in giudizio, innanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Roma, la **BANCA**, al fine di sentir dichiarare la responsabilità dell'istituto bancario per il mancato accredito dei ratei mensili e per l'effetto , condannare la banca alla refusione della somma di Euro 4.569,19 in favore della stessa oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- il Giudice di Pace, sulla base della documentazione allegata, emetteva la sentenza impugnata con la quale, non riscontrando una responsabilità della banca nell'esecuzione dell'ordine di pagamento, rigettava integralmente la domanda della signora G(omissis);
- la sentenza di primo grado doveva essere riformata per i seguenti motivi: a) errata applicazione dell'art 115 cpc, primo comma, cpc; b) omessa valutazione dei documenti decisivi per il giudizio ed erronea interpretazione delle istanze istruttorie.

In particolare, lamentava che:

il giudice di prima cure si era limitato a motivare la propria pronuncia con un acritico rinvio alla sentenza del Tribunale di Milano n.12952/2018 incompatibile con il caso di specie, omettendo di specificare quale fosse l'iter logico argomentativo con il quale era arrivato al caso di specie

- Alla luce di tali deduzioni, l'appellante. rassegnava le proprie conclusioni come richiamate nelle citate note conclusionali

Si costituiva in giudizio la **BANCA**, contestando la totale infondatezza delle domande avverse, deducendo in particolare che:

-la prescrizione e la decadenza della domanda formulata da parte attrice in applicazione del principio di cui all'art 1832 c.c. che stabilisce che l'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze;

-il difetto di legittimazione passiva della Banca non essendo stato provato che l'istituto bancario abbia una qualsivoglia responsabilità nella concreta fattispecie posto che non spetterebbe alla Banca verificare l'esattezza delle operazioni eseguite dall'ordinante ossia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per l'effetto, chiedeva di essere estromessa dal giudizio con la chiamata in causa del terzo, Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- l'antigiuridicità e l'illogicità della domanda di parte attrice non essendo onere dell'istituto bancario – che svolge solo la funzione passiva di intermediario- verificare l'esattezza delle coordinate del destinatario;

-la carenza documentale della pretesa dell'attrice non essendo stata offerta alcuna prova circa la pretesa mala gestio del rapporto;

- la fattispecie era stata correttamente inquadrata dal Giudice di prime cure nel Decreto Legislativo 27 gennaio 2010;

- l'errore nell'esecuzione dei bonifici era stato ammesso dall'ordinante Ministero dell'Economia e delle Finanze, risultando implicitamente nelle missive di novembre e dicembre 2015.

Tanto premesso, parte convenuta chiedeva l'integrale rigetto della domanda avversa. Con provvedimento del 07.08.2023, il Giudice, senza alcuna istruttoria, fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. alla data del 27.11.23 ore 12, assegnando termine fino al 18.11.23 per il deposito di note conclusionali.

Le parti concludevano all'udienza del 27.11.2023 come da foglio di precisazione conclusioni in atti.

### OSSERVA IN DIRITTO

Va rilevato che l'appello risulta adeguatamente conforme alle previsioni di cui all'art. 342 c.p.c. (nuovo testo) e art. 348 bis c.p.c. (D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella L. 134/2012), in quanto, non essendo necessario l'uso di formule sacramentali, risulta individuata la parte della sentenza specificatamente sottoposta a critica (in particolare la parte motiva in cui si era dato conto, a detta del GdP, della fondatezza della domanda attrice) e risulta indicata la soluzione alternativa prospettata. L'appello è infondato e va rigettato con conferma della sentenza appellata.

Giova rappresentare, ai fini della delimitazione del *thema decidendum*, che dalla lettura dell'originario atto di citazione appare evidente che, l'attrice ha instaurato il presente giudizio proponendo una domanda volta a far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di **BANCA (già BANCA 1)** in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per il mancato accredito dei ratei mensili di trattamento pensionistico di reversibilità n. 07731735R in favore della stessa, riguardanti il periodo ricompreso tra il mese di marzo 2010 ed il mese di settembre 2013, ossia per n. 43 ratei mensili in ragione di € 106,26 cadauno e per l'effetto condannarla alla refusione di € 4.569,18, affermando che la banca non avendo ricevuto alcuna comunicazione di variazione dell'IBAN né dal MEF né dalla beneficiaria avrebbe dovuto effettuare una verifica tra l'intestatario della provvidenza e l'intestazione del conto corrente.

Deve premettersi dunque che, con un motivo di appello sostanzialmente unico, la Signora S(omissis) censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui la stessa afferma l'insussistenza della responsabilità dell'istituto bancario sul presupposto che la **BANCA** avesse errato nell'accreditare la pensione erogata dal MEF su coordinate bancarie di altro soggetto, peraltro deceduto.

Per contro, la Banca convenuta ha dedotto la mancanza di responsabilità dell'istituto bancario, comunque carente in punto di legittimazione passiva, sul quale non pende l'onere di verificare l'esattezza delle operazioni eseguite dall'ordinante ossia, nel caso di specie, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'assunto difensivo dell'appellante non può essere condiviso perché come eccepito dalla difesa dall'istituto bancario, la **BANCA** è carente di legittimazione passiva rispetto all'azione in esame.

Da quanto dinanzi osservato discende che, nella specie, l'istituto di credito non può esser chiamato a pagare i ratei di pensione, in quanto non è il soggetto destinatario del pagamento erogato dal MEF, né tantomeno è l'ente erogatore.

In altri termini l'appellante poteva agire esclusivamente nei confronti degli effettivi percettori delle somme e/o dell'ente erogatore della pensione non, invece, dell'istituto di credito odierno appellato, che, nella specie, in forza del rapporto contrattuale esistente tra la pensionata e la banca, rivestiva semplicemente il ruolo di incaricato a ricevere il pagamento per conto del creditore, ai sensi dell'art. 1188 c.c.

Circostanza certamente nota a parte attrice che difatti in prima battuta ha inteso sollecitare con missiva del 19.11.2015 l'accredito delle mensilità non versate al Mef e non certo alla Banca ( doc 3 fascicolo di primo grado).

In proposito, giova premettere che la materia in esame è disciplinata dal DPR n. 138/86, emanato in attuazione delle delega contenuta nell'articolo 1 della legge n. 428, il cui articolo 3 prevede che i titolari di pensioni provvisorie e definitive a carico delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, possono richiedere ai competenti uffici ordinatori della spesa che il pagamento avvenga mediante accreditamento al proprio conto corrente bancario.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Il Decreto del Ministro del Tesoro del 6.6.1986, adottato in esecuzione della previsione di cui al comma 2 del richiamato articolo 3, disciplina, poi, le procedure di attuazione della modalità di pagamento consistente nell'accredito della pensione.

In particolare, l'articolo 1 di detto decreto prevede che i titolari di pensione, i quali intendano fruire dell'accredito dei ratei su conto corrente, debbano farne domanda all'istituto erogatore, in questo caso il MEF, redigendo un'apposita istanza, con espressa previsione dell'impegno a comunicare, al competente ufficio, senza indugio, eventuali modifiche.

Pertanto, sulla base del quadro normativo sin qui delineato, risulta chiaro che il rapporto nascente dall'accREDITAMENTO è duale: coinvolge, da un lato il beneficiario del trattamento pensionistico-intestataro del conto corrente bancario e dall'altro l'ente erogatore dei trattamenti pensionistici, mentre l'istituto di credito presso cui indicare l'accREDITAMENTO, resta sullo sfondo, riemergendo solo in un secondo momento e nell'eventualità che si verifichi la condizione per la quale maturi l'obbligo di restituzione del rateo pensionistico non dovuto, come accade in caso di decesso del pensionato.

Orbene, in relazione alla fattispecie di cui è causa occorre osservare quanto segue. E' pacifico che i bonifici di cui si controverte dovevano essere effettuati alla Sig.ra G(omissis) dal MEF per il tramite della Ragioneria dello Stato e di contro parte attrice non adduce alcuna prova, se non le unilaterali dichiarazioni della parte, che detti bonifici siano stati effettuati correttamente dal MEF all'Iban indicato dall'attrice e che peraltro l'identificativo indicato dalla S(omissis) all'amministrazione dello Stato fosse quello corretto. Va difatti rilevato, come correttamente evidenziato dal giudice di prima istanza, che l'art 24 Dlgs 11/2020 stabilisce che " Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico."

Preme dunque evidenziare che l'errore nell'indicazione del codice identificativo sia stato commesso dal soggetto ordinante (MEF), come risulta in modo evidente dalla missiva del 21.12.2015 spedita dal MEF alla Banca che chiede di controllare a chi corrisponda il codice IBAN xxxxxxxx sul quale afferma essere affluite le somme fino al novembre 2015. Vi è poi lettera interna all'Ufficio Omissis, del 31.03.2016, che richiede la verifica "riguardante la variazione di IBAN intervenuta sulla partita in oggetto dalla rata 7/2005 poiché dallo storico lotti tale variazione non risulta effettuata dalla scrivente". Si dà, quindi, per assodato che vi sia stata una variazione dell'IBAN da attribuire al MEF, e che, quindi, da quel momento gli ordinativi di accredito siano stati effettuati su altro conto.

Nessuna responsabilità possa essere ascritta alla banca, semplice intermediario tra soggetto percipiente la pensione e l'ente erogatore, senza che sia previsto in capo all'istituto bancario l'onere di ulteriori verifiche e controlli sull'esattezza dell'IBAN utilizzato dall'ente erogatore.

Orbene, dalle risultanze probatorie in atti, si evince che l'istituto bancario abbia diligentemente comunicato alla correntista l'anomalia nell'accREDITAMENTO della pensione da parte del MEF (doc 2 fascicolo di primo grado) e così come d'altro canto emerge che l'erogazione della pensione fosse stata effettuata sin dalla rata 7/2005 sul conto corrente n. xxxxx intestato in realtà alla signora (omissis) in luogo della G(omissis), come peraltro chiaramente ammesso dal MEF con comunicazione del 31.03.2016 ( doc 9 estratti conto MEF e doc 5 comunicazione MEF, allegati al fascicolo di primo grado). Circostanza quest'ultima di cui parte attrice per anni non si è nemmeno accorta, se non a seguito della comunicazione del proprio istituto bancario, malgrado la signora S(omissis) avrebbe avuto modo di verificare puntualmente e tempestivamente, attraverso l'esame del proprio estratto conto bancario, il mancato accredito delle debenze pensionistiche, decadendo così, a seguito della occorsa prescrizione semestrale, dal diritto di contestare le operazioni come evidenziate negli estratti conto.

A ben vedere, sempre dall'esame degli estratti conto del Ministero, solo a seguito della comunicazione della banca e della successiva raccomandata della signora S(omissis) datata 19.11.2015, l'ente erogatore a partire dal dicembre 2015, ha correttamente accreditato le somme dovute a parte attrice sul conto corrente n. xxxx

intestato alla signora G(omissis).

Dunque, in presenza di dette modalità, per le quali la banca non poteva effettuare alcun tipo di controllo simultaneo, nessuna colpa può imputarsi alla BANCA, la quale, al contrario, si è diligentemente attivata per consentire alla correntista di attivare tutte le procedure di verifica con l'ente erogatore e finalizzare il corretto accredito pensionistico.

In conclusione, ne consegue che, in aderenza a quanto disposto dal giudice di prima istanza, nulla potrà essere richiesto alla **BANCA** neppure a titolo di responsabilità per “presunta” mala gestio e pertanto la domanda di parte attrice va integralmente rigettata con conferma della sentenza impugnata.

Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo alla luce dei parametri generali di cui D.M. 147/2022 (valori minimi, tranne la fase istruttoria, non svoltasi), tenuto conto delle caratteristiche, del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, seguono il criterio generale della soccombenza .

### PQM

Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Dott.ssa Cristina Pigozzo definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) RIGETTA l’appello proposto dalla signora Sig.ra S(omissis) n. qualità di procuratrice generale della Sig.ra G(omissis) e per l’effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. xxx, resa il 28 ottobre 2019, pubblicata il 15 novembre 2019;
- 2) CONDANNA parte attrice, alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, **BANCA**, liquidate in euro 1701,00 per compensi professionali ex D.M. 147/2022 oltre IVA, C.p.a. e rimb. spese forf. (15% dei compensi) come per legge.

Così è deciso in Roma, 27.11.2023

Il Giudice  
Cristina Pigozzo

EX PARTE